

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== PROVINCIA DI RAVENNA =====

CONTRATTO DI APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE

STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PIATTAFORMA

STRADALE SP 610R "SELICE" NEL COMUNE DI CONSELICE - 1^

LOTTO PRESTAZIONI OBBLIGATORIE: RISANAMENTO PROFONDO

DAL KM 7+925 AL KM 8+225 E RISANAMENTO SUPERFICIALE DAL KM

6+600 AL KM 6+800 - CUI L00356680397202100031 - CUP

J97H21001030003 - CIG 9800464EBA =====

L'anno , 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 26 (ventisei) del mese di

gennaio, in Ravenna, nella Residenza Provinciale. Innanzi a me, Dott.ssa

Silva Bassani nella mia qualità di Dirigente incaricato alla supplenza del

Segretario Generale titolare Dott. Paolo Neri, ai sensi del Provvedimento del

Presidente n. 46 del 21/06/2022, sono personalmente presenti i signori: ===

- Dott. Ing. **Paolo Nobile**, nato a [REDACTED] il [REDACTED]

domiciliato per la carica in Ravenna presso la Residenza Provinciale, il quale

interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente nel nome, per

conto e nell'interesse della Provincia di Ravenna, codice fiscale

00356680397, nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità in

esecuzione al proprio provvedimento di aggiudicazione n. 1182 del 31

ottobre 2023, e attestazione di avvenuta efficacia a firma della Responsabile

del Servizio Amministrativo e Appalti LL.PP., protocollo generale n. 33088

del 22 novembre 2023, atto compreso fra quelli da me conservati; =====

- Dott. **Brighi Valerio**, nato [REDACTED], domiciliato per la

carica come appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma

nella sua qualità di Legale Rappresentante della SOCIETA' COOPERATIVA
BRACCANTI RIMINESE (mandataria), con sede legale in Rimini, Via Emilia
n. 113, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della
Romagna Forlì-Cesena e Rimini, n. 00126420405, in raggruppamento
temporaneo di Imprese con C.E.A.R. SOC. COOP. CONS. (mandante)
giusto l'atto costitutivo a rogito del Dott. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini,
rep. 11.398 raccolta n. 7518 del 4 dicembre 2023. =====

I comparenti, della cui identità personale e qualifica io Dirigente incaricato
alla supplenza del Segretario Generale sono certa, mi chiedono di ricevere il
presente atto, che viene da me redatto dopo aver indagato la loro volontà, ed
al quale premettono: =====

- **che**, con bando protocollo generale numero 13166 del 09 maggio 2023,
veniva indetta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.

50 e successive modificazioni, una procedura per l'appalto degli
"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIATTAFORMA STRADALE SP 610R

"SELICE" NEL COMUNE DI CONSELICE - CUI L00356680397202100031 -

CUP J97H21001030003 – 1^ LOTTO PRESTAZIONI OBBLIGATORIE:

RISANAMENTO PROFONDO DAL KM 7+925 AL KM 8+225 E

RISANAMENTO SUPERFICIALE DAL KM 6+600 AL KM 6+800 – 2^ LOTTO

PRESTAZIONI COMPLEMENTARI: RISANAMENTO SUPERFICIALE DAL

KM 5+975 AL KM 6+600 – CIG 9800464EBA", da esperirsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 2 del

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni,
individuata sulla base degli elementi di valutazione indicati dal Responsabile

Unico del Procedimento e con valutazione della congruità delle offerte ai sensi di quanto stabilito all'art. 97, comma 3 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni; =====

- **che**, al termine della procedura di gara svoltasi in più sedute, l'appalto degli interventi in oggetto veniva aggiudicato all'operatore economico RTI DA

COSTITUIRSI TRA: SOCIETA COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE

(MANDATARIA) con sede in Rimini, codice fiscale e partita iva 00126420405

- CEAR SOC. COOP. CONS. (MANDANTE) con sede in Ravenna, codice fiscale e partita IVA 00203980396 il quale nomina come consorziate esecutrici FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Brisighella, codice

fiscale e partita IVA 02411510395 – COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA

S.C.R.L., con sede in Imola, codice fiscale 00287060370 e partita IVA

00498341205 - EUROSTAB S.R.L. con sede in Imola, codice fiscale e partita

IVA 03420541207, per l'importo di Euro 370.619,99 al netto del ribasso del

10,25% sull'importo soggetto a ribasso di Euro 412.947,06, oltre ad Euro

9.072,59, quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso e così per

complessivi Euro 379.692,58 oltre IVA, come indicato nei verbali di gara e

nel provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n. 1182 del 31 ottobre

2023; =====

- **che**, in data 31 ottobre 2023, il provvedimento di aggiudicazione è stato

comunicato a tutti gli offerenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 76, comma 5

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 sulla piattaforma "Sistema per gli

Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna" – SATER ; =====

- **che**, il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è scaduto il 5

dicembre 2023 e non sono state proposte impugnazioni avverso

l'aggiudicazione; =====

- **che**, sono state verificate tutte le dichiarazioni rese dall'aggiudicataria in

sede di gara; =====

- **che**, a carico dell'Impresa suddetta è stata verificata l'insussistenza di

interdizioni antimafia, ai sensi della vigente normativa; =====

- **che**, l'appalto dei lavori è finanziato *mediante contributo regionale CIPESS*;

- **che** con atto costitutivo a rogito del Dott. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini,

rep. 11.398 raccolta n. 7518 del 4 dicembre 2023, il Raggruppamento

temporaneo di Imprese ha confermato le seguenti quote di partecipazione ed

esecuzione: SOCIETA' COOPERATIVA BRACCANTI RIMINESE 51% e

C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE 49%. =====

- **che**, il Responsabile Unico del Procedimento e l'Impresa appaltatrice

concordemente danno atto che permangono le condizioni che consentono

l'immediata esecuzione dei lavori di cui al presente atto; =====

ciò premesso e ratificato a far parte integrante e sostanziale del presente

atto, fra i predetti comparenti si conviene e si stipula quanto segue: =====

ART. 1 – OGGETTO. =====

1. La Provincia di Ravenna, a mezzo come sopra, concede in appalto,

all'Impresa che accetta a mezzo come sopra, l'appalto per l'esecuzione degli

interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE

DELLA PIATTAFORMA STRADALE SP 610R "SELICE" NEL COMUNE DI

CONSELICE - 1[^] LOTTO PRESTAZIONI OBBLIGATORIE: RISANAMENTO

PROFONDO DAL KM 7+925 AL KM 8+225 E RISANAMENTO

SUPERFICIALE DAL KM 6+600 AL KM 6+800 - CUI

L00356680397202100031 – CUP J97H21001030003 - CIG 9800464EBA,

descritti nei documenti contrattuali di cui all'art. 2 del presente contratto. ===

2. Le parti danno atto che nel biennio antecedente alla data odierna non hanno concluso fra loro contratti a titolo privato o scambiato fra loro altre utilità. =====

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI. =====

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti anche dal capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto non previsto nel capitolato speciale di appalto, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nei limiti della sua applicabilità, dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e dai seguenti documenti che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto: =====

a) Capitolato Speciale d'Appalto – Amministrativo; =====

b) Capitolato Speciale d'Appalto – Tecnico; =====

c) Computo metrico estimativo ; =====

d) Computo metrico estimativo costi della sicurezza; =====

e) elenco prezzi unitari. =====

f) offerta tecnica presentata in gara d'appalto dall'Impresa appaltatrice

costituita dai seguenti elaborati: =====

- ELEMENTO "A" Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione delle lavorazioni RELAZIONE DESCrittiva; =====

- SUB ELEMENTO "B.1" Modalità e procedure Misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle previste dal PSC RELAZIONE DESCrittiva; =====

- SUB ELEMENTO "B.2" Modalità e procedure Certificazioni, attrezzature e

macchinari RELAZIONE DESCRITTIVA; =====

- ELEMENTO "C" Impatto dell'opera sulla circolazione stradale RELAZIONE

DESCRITTIVA; =====

- ELEMENTO "D" Proposte migliorative in riferimento ai materiali

RELAZIONE DESCRITTIVA; =====

g) cronoprogramma di cui all'art. 42 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. =====

h) "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" sottoscritta dall'appaltatore, in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) acquisite in atti al protocollo generale n. 34575 del 06 dicembre 2023 e PG n. 34578 del 06 dicembre 2023. =====

Fanno inoltre parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti: =====

I) Relazione generale descrittiva; =====

II) Relazione di interpretazione delle prove; =====

III) Relazione specialistica; =====

IV) elaborati grafici progettuali di seguito specificati: =====

PE.ECO.R05.01_ Lista delle lavorazioni; PE.IF.G01_Inquadramento

generale; PE .IF.G02.00_Planimetria dello stato di fatto e documentazione

fotografica; PE.IF.G 0 3.00_Sezioni dello stato di fatto; PE.IF.G04.01_

Planimetria di progetto; PE.IF.G05.00_Sezioni dello stato di progetto;

PE.IF.G 06.01_Profilo longitudinale; PE . IF . G 0 7 . 0 1 Sezioni tipologiche;

V) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, =====

VI) quadro di incidenza della manodopera; =====

VII) Piano di sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.lgs. 9 aprile

2008, n. 81; =====

VIII) Piani operativi di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h) del D.Lgs.

9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, redatti da SOCIETA'

COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE, e dalle consorziate esecutrici,

FABBRI COSTRUZIONI SRL, COOPERATIVA TRASPORTI IMOLA SCRL ,

ed EUROSTAB SRL, nominate da CEAR SOC. COOP. =====

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa dei comparetti, i

quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza, previa loro

sottoscrizione in segno di piena accettazione, vengono depositati agli atti del

contratto presso l'archivio provinciale. =====

ART. 3. AMMONTARE DEL CONTRATTO. =====

1. L'importo contrattuale ammonta a € 379.692,58 (diconsi euro

trecentosettantanovemilaseicentonovantadue/58) di cui: =====

a) € 370.619,99 (diconsi euro trecentosettantamilaseicentodiciannove/99) per lavori a misura, soggetti a ribasso d'asta; =====

b) € 9.072,59 (diconsi euro novemilazerosettantadue/59) quali costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; =====

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. =====

3. Il contratto è stipulato "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee)

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e costi della sicurezza "a corpo"

lett. dddd) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. =====

ART. 4. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO. =

1. L'eventuale revisione dei prezzi di contratto potrà essere riconosciuta solo

a seguito di specifica istruttoria ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett a) del Codice, tenuto conto di quanto stabilito dall'art 26 del DL n. 50/2022 convertito nella Legge n. 91/2022 e successive modificazioni. =====

2. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all' art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, verranno quantificate in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento nonché redatte ed approvate nei modi stabiliti dalla legge. In particolare, verificandosene le condizioni, le suddette modifiche o varianti verranno redatte ed approvate secondo la disciplina di cui all'articolo 43, comma 8, del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. =====

ART. 5. ONERI DELL'APPALTATORE. =====

1. L'Impresa appaltatrice assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

ART. 6. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO. MODI DELLA RISCOSSIONE.

1. Nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE (mandataria), e C.E.A.R. SOC. COOP. CONS. (mandante) a rogito del Dott. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, rep. 11.398 raccolta n. 7518 del 4 dicembre 2023, si stabilisce che: *"le somme dovute dalla stazione appaltante, sia in acconto che a saldo, previo rilascio delle fatture che saranno emesse da ciascuna impresa per la parte dei lavori di competenza, siano incassate in modo disgiunto da ciascuna impresa costituente il Raggruppamento salvo diverse indicazioni della stazione appaltante"*. =====

2. I pagamenti a favore della SOCIETA' COOPERATIVA BRACCANTI RIMINESE saranno effettuati dalla Provincia tramite il Tesoriere Provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi su conti correnti espressamente dedicati alle commesse pubbliche, comunicati dall'aggiudicatario insieme alle generalità dei soggetti delegati, sotto indicati, autorizzati ad operare sui medesimi conti correnti indicati nell'allegato denominato Tracciabilità CBR. =====

3. Il Dott. [REDACTED] C.F. [REDACTED], nato a [REDACTED]
[REDACTED], operante in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Società Cooperativa Braccanti Riminese, è la persona delegata ad operare sui conti correnti intestati alla Società Cooperativa Braccanti Riminese e indicati nell'allegato denominato Tracciabilità CBR al presente contratto che, come sopra riportato, ne forma parte integrante. =====

4. I pagamenti a favore del CEAR Consorzio Edili Artigiani Ravenna, con sede legale in Ravenna, dei lavori eseguiti, saranno effettuati dalla Provincia tramite il Tesoriere Provinciale esclusivamente a mezzo bonifico bancario, da effettuarsi sui conti correnti espressamente dedicati alle commesse pubbliche, comunicati dal Consorzio insieme alla generalità dei soggetti delegati, sotto indicati, autorizzati ad operare sui medesimi conti correnti, e indicati nell'allegato denominato Tracciabilità CEAR, che costituisce parte integrante del presente contratto. =====

5. Il Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] ed il Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED]
[REDACTED], rispettivamente Presidente e legale rappresentante e Vice Presidente e legale rappresentante del CEAR

Consorzio Edili Artigiani Ravenna Società Cooperativa Consortile con sede legale in Ravenna, sono le persone delegate ad operare sui conti correnti indicati nell'allegato denominato Tracciabilità CEAR. =====

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata dall'Impresa appaltatrice alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità. =====

ART. 7 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI. =====

1. E' vietata la cessione del presente contratto di appalto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. =====

2. Le cessioni di credito da corrispettivo di appalto sono ammesse ai sensi di quanto stabilito dall'art. 106, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. I flussi finanziari relativi alle cessioni di credito sono soggetti al rispetto degli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

ART.8 PAGAMENTI. =====

1. All'Impresa appaltatrice è dovuta la corresponsione di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo contrattuale, da erogarsi con le modalità e alle condizioni previste dall'art. 26 del capitolato speciale di appalto, previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria. =====

2. All'Impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 27 del capitolato speciale d'appalto, verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori dell'importo di € 200.000,00 (diconsi euro duecentomila/00) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia

dell'osservanza da parte dell'Impresa appaltatrice delle norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale. =====

3 Il recupero dell'anticipazione sarà effettuato progressivamente sull'importo dei vari stati d'avanzamento dei lavori, in proporzione al rapporto fra l'importo dei lavori regolarmente contabilizzati e l'importo contrattuale, secondo le modalità e i termini indicati nel capitolato speciale di appalto. =====

4 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2. =====

5. A parte gli acconti di cui ai commi precedenti, qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 30 (tenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. =====

6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla prestazione di apposita garanzia fideiussoria da parte dell'Impresa appaltatrice ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, conforme allo schema tipo 1.4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 Settembre 2022, N. 193. =====

7. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile. ==

8. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nelle norme legislative e regolamentari in materia e nel contratto

collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa. =====

L'Impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. =====

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. =====

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testè precisati, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 30, comma 5, primo periodo e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria. =====

ART. 9 - CONFORMITA' AGLI STANDARD SOCIALI. =====

1. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme legislative e regolamentari in materia e quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

L'Impresa appaltatrice si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla vigente normativa. =====

2. L'appaltatore si obbliga a rispettare quanto contenuto nella «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), da egli sottoscritta e acquisite in atti al protocollo generale n. 34575 del 06 dicembre 2023, PG n. PG 34578 del 06 dicembre 2023. =====

3. L'Impresa appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. =====

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al capoverso precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. =====

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi testé precisati, la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori, nei modi, nella misura e nei termini stabiliti dall'art. 30, comma 5, primo periodo e comma 6 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. e in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede all'escussione della garanzia fideiussoria. =====

ART. 10. TERMINE PER INIZIO E ULTIMAZIONE LAVORI. =====

1. I lavori dovranno essere consegnati entro 45 (diconsi quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipulazione del presente contratto.

2. Nel capitolato speciale d'appalto, all'art. 14 il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 26 (ventisei), l'Impresa Appaltatrice in sede di presentazione dell'offerta tecnica ha indicato giorni 21 (ventuno), e pertanto il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni ventuno (ventuno) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi; =====

ART. 11. PENALE PER I RITARDI. =====

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata, ai sensi dell'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a € 379,70 (diconsi euro trecentosettantanove/70). =====

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1, e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali iniziali ed intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione a quelli non ancora eseguiti. =====

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà per la Provincia, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. =====

ART. 12 . PENALITA' LEGATE ALLA INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI

CONTRATTUALI ASSUNTI. =====

1. L'appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto desunto nei documenti contrattuali di cui al precedente art. 2. =====

2. L'appaltatore si obbliga a dare piena attuazione a quanto proposto in sede

di offerta tecnica in relazione ai criteri di valutazione: =====

- Elemento A – Organizzazione della logistica del cantiere e modalità di esecuzione delle lavorazioni; =====
- Elemento B) Modalità e procedure =====
- sub-elemento B.1) Misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle previste dal PSC; =====
- sub-elemento B.2) Certificazioni, attrezzature e macchinari; =====
- Elemento C) – Impatto dell'opera sulla circolazione stradale; =====
- Elemento D) – Proposte migliorative in riferimento ai materiali; =====

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 2 , costituirà inadempimento contrattuale e comporterà l'applicazione automatica , senza necessità di previa contestazione, di una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale per ogni inosservanza. Dopo la decima inosservanza, con l'applicazione della relativa penale, l'amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. =====

ART. 13. REGOLARE ESECUZIONE - GRATUITA MANUTENZIONE. ===

- 1.** Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione dei lavori. =====
- 2.** L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. =====
- 3.** Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione ovvero dal termine stabilito dal capitolato speciale d'appalto per detta emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il

silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione. =====

4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Impresa appaltatrice risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. =====

5. L'Impresa appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. =====

ART. 14. CONTROVERSIE. =====

1. Qualora sorgessero contestazioni tra la Provincia e l'Impresa appaltatrice il Responsabile Unico del Procedimento promuove l'accordo bonario nei casi stabilito dall'art. 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. =====

2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'art. 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni relativamente alle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto. =====

3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non siano composte nei modi di cui sopra, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Ravenna con esclusione della competenza arbitrale.

4. Resta intesa che ogni controversia dovrà essere tradotta in apposita e

motivata riserva sui documenti contabili nei modi e nei tempi previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto stabilito dall'art. 216, comma 17 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. =====

ART. 15 – RISOLUZIONE E RECESSO =====

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazioni le disposizioni di cui all'art. 108 e all'art. 109 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. =====

2. L'Impresa appaltatrice è sempre tenuta al risarcimento dei danni alla stessa imputabili. =====

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni anche con riferimento ad eventuali contratti di sub-appalto e sub-contratto determina la risoluzione di diritto del presente contratto. =====

ART. 16. SUBAPPALTO. =====

1. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, i lavori che l'Impresa appaltatrice ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, se e come previsto. ===

2. La Provincia corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dell'articolo 105, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni. =====

Nei casi diversi dal capoverso precedente, è fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento

effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cattimista entro il predetto termine, la Provincia sospende il successivo pagamento a favore della stessa. =====

3. L'appaltatore si obbliga inoltre, ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. =====

ART. 17. GARANZIE E ASSICURAZIONI. =====

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 103, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e in base agli schemi-tipo approvati con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 Settembre 2022 , N. 193, garanzia definitiva di € 15.567,40 (diconsi euro quindicimilacinquecentosessantasette/40) a mezzo polizza fidejussoria n. 3069015919760 emessa in data 24 novembre 2023, da Assicuratrice Milanese SpA., Agenzia 3069 ROVEDA ROBERTO, con la precisazione che detto importo è ridotto del 50% e di un ulteriore 20% , rispetto a quanto previsto, in quanto CBR Cooperativa Braccianti Riminese, è in possesso delle certificazione UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da S.G.S. ITALIA S.p.A di Milano, n. IT18/0161 valida fino al 24 febbraio 2024 e del

certificato n. IT18/0355 per il Sistema Gestione Ambientale ISO 14001:2015, rilasciato da S.G.S. ITALIA S.p.A. di Milano, valido fino al 05 marzo 2026, e CEAR SOC. COOP è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da Audit Service & Certification Srl, n. 468Q in data 6 febbraio 2018 e valida fino al 5 febbraio 2024. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. =====

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore l'Ente potrà effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. =

3. E' sempre fatta salva la risarcibilità del maggior danno. =====

4. L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni e dell'art. 37 del capitolato speciale d'appalto, la polizza "C.A.R." n. 1710.00.33.33042912, emessa da SACE BT S.P.A. in data 24 novembre 2023, per una somma assicurata pari a: =====

- Partita 1 opere € 463.224,95 (diconsi euro quattrocentosessantatremiladuecentoventiquattro/95); =====

- Partita 2 opere preesistenti € 100.000,00 (diconsi euro centomila/00); =====

- Partita 3 demolizione e sgombero € 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00). =====

Sezione "B" =====

- Massimale per sinistro alla stipula € 500.000,00 (diconsi euro cinquecentomila/ 00). =====

con validità dal 4 dicembre 2023 al 31 marzo 2024. =====

ART. 18. DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE. =====

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'Impresa appaltatrice ha eletto domicilio legale nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, il domicilio si intende eletto presso la

Provincia di Ravenna, Piazza dei Caduti per la Libertà n. 2. =====

ART. 19. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non abrogato, e il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, se ed in quanto compatibili. =====

ART. 20 . RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI. =====

1. L'Impresa appaltatrice, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a fare osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ravenna approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 332 del 30 dicembre 2013, e successivamente modificato con gli Atti del Presidente della Provincia n. 165 del 27 dicembre 2017 e n. 169 del 30 dicembre 2021. =====

2. A tal fine si dà atto che la Provincia ha reso disponibile il proprio Codice di comportamento attraverso la pubblicazione sul proprio sito internet.

L'Impresa appaltatrice si impegna a fare conoscere il suddetto Codice ai propri collaboratori a qualsiasi titolo ed a fornirne prova qualora richiesto. ===

3. La violazione degli obblighi di cui al suddetto codice può costituire causa di risoluzione del contratto. La Provincia, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al contraente il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto fatto salvo il risarcimento danni. =====

ART. 21. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO

FISCALE. =====

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico dell'appaltatore, come pure tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione/collaudo. =====

2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. ===

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante. =====

4. Il comparente, previa informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679, con la firma del presente atto, dichiara di aver preso visione e di aver compreso il contenuto di detta informativa sul trattamento dei dati personali, messa a disposizione in sede di gara. =====

per la Provincia di Ravenna

per l'Impresa appaltatrice

Il Dirigente del Settore	Il Legale Rappresentante
(Dott. Ing. Paolo Nobile)	(Dott. Brighi Valerio)

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFCA. =====

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti, a mezzo come sopra indicate ed accertate, dichiarano di accettare espressamente, le clausole previste ai seguenti articoli: =====

- art. 4 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo; =====
- art. 5 Oneri dell'appaltatore; =====
- art. 13, comma 5, Regolare esecuzione - gratuita manutenzione; =====
- art. 14 Controversie; =====
- art. 15, comma 3, Risoluzione e recesso. =====
- art. 20 Rispetto delle disposizioni di cui al codice di comportamento dei dipendenti provinciali =====

per la Provincia di Ravenna **per l'Impresa appaltatrice**

Il Dirigente del Settore	Il Legale Rappresentante
(Dott. Ing. Paolo Nobile)	(Dott. Brighi Valerio)

FORMULE DI CHIUSURA =====

Di questo atto scritto con l'ausilio di apparecchiatura informatica a norma di legge, da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi espressamente di dare lettura degli allegati che, come sopra detto, formano parte integrante del presente contratto avendo le parti stesse dichiarato di averne perfetta conoscenza, pur non essendovi materialmente allegati. ===

Ed io Dirigente incaricato alla supplenza del Segretario Generale rogante, richiesto, ho ricevuto quest'atto, da me letto ai comparenti che lo approvano.

Consta di numero 22 (ventidue) pagine complete e parte della presente. ===

Il Dirigente Incaricato

Dott.ssa Silva Bassani